



Ministero dello Sviluppo Economico

Ufficio di gabinetto

Avv. Mario Antonio Scino
Vice Capo Gabinetto

Il commercio, tra regolazione giuridica e rilancio economico

28 gennaio 2011

INDICE

1. Premessa.....	pag.3;
2. La modifica dell'art. 117 della Costituzione.....	pag.5;
3. I limiti alla potestà legislativa regionale residuale sul commercio.....	pag.6;
4. Gli indirizzi della Corte Costituzionale.....	pag.10;
5. La linea tracciata dalla legge n. 248 del 2006.....	pag.12;
6. Il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.....	pag.16;
6.1 Settori di intervento di competenza del'MSE.....	pag.17;
6.1.1 Unificati i requisiti per l'accesso al commercio.....	pag.17;
6.1.2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli esercizi di vicinato e le forme speciali di vendita.....	pag. 17;
6.1.3 Somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti).....	pag. 17;
6.1.4 Attività artigianali.....	pag.18;
6.1.5 Ruoli, albi ed elenchi.....	pag.18;
7. L'art. 38 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112. Impresa in un giorno.....	pag.18;
7.1 Il DPR 7 settembre 2010, n. 160. La nuova disciplina del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).....	pag.19;
7.2 Il DPR 9 luglio 2010, n.159. La disciplina sulle Agenzie per le imprese.....	pag.19;
8. La segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).....	pag.20;
9. La legge annuale per il mercato e la concorrenza.....	pag.20;

Il commercio, tra regolazione giuridica e rilancio economico

1. Premessa

Il commercio rappresenta un settore di rilievo nell'economia nazionale. Necessita, quindi, di attenzione e di interventi correlati alle esigenze economiche.

Gli interventi devono riguardare le regole di esercizio la cui operatività condiziona le imprese e la loro capacità gestionale ed organizzativa.

Nel corso degli anni, la legislazione commerciale ha prodotto effetti condizionanti non solo sull'attività e lo sviluppo delle imprese distributive, ma anche sulle imprese dell'intera filiera, sulla competitività e sulla concorrenza.

L'attenzione del Ministero dello sviluppo economico è stata, quindi, sempre focalizzata sulle analisi della evoluzione della rete e sul tessuto economico che la contraddistingue.

Il monitoraggio costante sulla rete degli esercizi commerciali ha consentito di individuare gli ambiti di difficoltà. Fra questi, prioritaria, è risultata l'insufficiente presenza di competitività tra le imprese.

L'analisi strutturale della rete, infatti, rilevabile dal sito dell'Osservatorio nazionale del commercio del Ministero dello sviluppo economico, evidenzia la situazione attuale del settore, che risente, ovviamente, della generalizzata caduta dell'attività economica registrata a livello mondiale, che nelle economie europee ha indotto il più forte episodio recessivo dalla seconda guerra mondiale.

L'impatto della crisi sull'occupazione e sui redditi si è tradotto in una diminuzione della spesa per consumi finali che ha prodotto – e continuerà a produrre – i propri effetti sull'intera rete di vendita sia attraverso modifiche strutturali che mediante l'individuazione di nuovi e più efficienti canali di approvvigionamento.

All'andamento negativo del fatturato del dettaglio fisso, stimato nel 2009 pari a -1,3% (-0,4% nel 2008), ha corrisposto un ulteriore spostamento delle quote di mercato a favore della distribuzione moderna rispetto a quella tradizionale: le vendite transitate per i moderni canali hanno infatti consolidato le posizioni raggiunte nell'anno precedente, incrementandosi dello 0,5% (nel 2008 l'aumento era stato dell'1,6%), mentre per gli esercizi di piccola dimensione si è registrato, per il secondo anno consecutivo, un consistente calo del volume di affari (-2,5% nel 2009 e -1,8% nel 2008).

Il calo dei consumi ha quindi prodotto i suoi effetti sulla struttura dell'assetto distributivo: il numero complessivo dei punti vendita attivi è diminuito infatti di oltre 3.500 unità, confermando il trend negativo già iniziato nel corso del 2008.

In questo quadro dunque soltanto i moderni canali distributivi consolidano la propria crescita, non solo in termini di fatturato ma anche come numero di punti vendita. Distinguendo però l'andamento del fatturato secondo il settore merceologico, si rileva come l'aumento di quest'ultimo sia interamente ascrivibile al settore alimentare; nel *non food* anche i moderni canali registrano un contenuto arretramento, seppur associato alla crescita del numero degli esercizi. Tenendo dunque conto delle nuove aperture, si rileva, a parità di rete, un andamento delle vendite ormai strutturalmente negativo.

Questo elemento induce una seconda considerazione circa l'avvento di una nuova fase, dove allo spostamento degli acquisti dai piccoli esercizi ai moderni canali di vendita, si affianca una competizione intracanalale, mediante la ricerca della maggiore capacità di attrazione interna ai diversi formati. Infatti la strategia dei grandi gruppi in questi ultimi anni è stata dominata dalla diversificazione: si va dalla piccola superficie commerciale di quartiere o di paese all'ipermercato, passando per le superfici medie come i supermercati, per arrivare agli *“hard discount”*.

Si è cioè affermata una competizione interna sia alla componente moderna che alla distribuzione tradizionale. In questo ultimo contesto infatti, dove la crisi si manifesta attraverso la contrazione del numero di quei punti vendita caratterizzati da scarsa capacità innovativa e produttività, esiste una componente che si afferma grazie ai connotati di specializzazione, di alta qualità del servizio offerto, di protezione del consumatore e dell'ambiente, che già in passato è stata definita "piccola distribuzione moderna".

La progressiva modernizzazione della rete distributiva italiana non può dunque che fare leva su questa duplice scommessa: da una parte l'individuazione delle formule distributive più gradite e rispondenti alle mutevoli esigenze di una società dove la ricerca di convenienza si intreccia con le modifiche socio-culturali in atto (nuovi modelli di consumo, nuove definizioni dei centri urbani e in genere del territorio); dall'altra il definitivo superamento delle sacche di marginalità ancora esistenti nel commercio tradizionale, con l'affermazione del segmento di qualità, dove servizio, contesto ambientale e specializzazione producono valore aggiunto.

Occorre infine ricordare come al processo evolutivo descritto, acuito dalla debolezza endemica del mercato finale, si affianchi una dimensione verticale della competizione che vede distributori e produttori concorrere per guadagnare fette maggiori della capacità di spesa del consumatore finale, attraverso nuove e originali forme di tipo associativo, basate sull'utilizzo di percorsi distributivi corti.

In via generale, per quanto riguarda le caratteristiche principali della nostra rete distributiva, il "Rapporto sul Sistema Distributivo" (pubblicato dalla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero) che reca l'Analisi economico-strutturale del commercio italiano riferita all'anno 2009, registra una omogeneità del trend di accrescimento che garantisce continuità all'espansione dei moderni canali distributivi a favore, quindi, del progressivo ammodernamento della rete di vendita italiana (tenuto anche conto dell'andamento regressivo registrato dalla stessa negli ultimi due anni).

Il peso della distribuzione moderna sull'intera rete distributiva costituisce attualmente oltre il 2% in termini di numerosità dei punti vendita e quasi un quarto dell'intera superficie di vendita.

Delle diverse tipologie esaminate, la maggiore dinamicità è da attribuire alle Grandi Superfici Specializzate, formula organizzativa di recente costituzione operante nell'ambito del non food specializzato, che ha spesso giocato un ruolo di traino rispetto alle iniziative immobiliari dei grandi centri commerciali, e in qualche caso anche di riposizionamento di strutture preesistenti di minore dimensione. In soli quattro anni si rilevano infatti consistenti percentuali di accrescimento, soprattutto con riferimento alla superficie di vendita (oltre il 23%), come risulta dal seguente prospetto.

Questa tipologia commerciale si avvale di due elementi che la premiano: la convenienza e la profondità degli assortimenti. Spesso a quest'ultimo elemento si aggiunge anche una attività di assistenza da parte di personale specializzato, che viene valutata molto positivamente dalla clientela, proprio perché svolta in un contesto caratterizzato dalla vendita a libero servizio.

Un'altra tipologia commerciale che manifesta un elevato ritmo di accrescimento della propria superficie di vendita è quella degli Ipermercati, con un aumento del 18%. Trattasi anche in questo caso di una formula parzialmente operante in ambito non alimentare, settore che rispetto all'alimentare ha iniziato più di recente una riorganizzazione distributiva, puntando sulla capacità di attrazione di spazi commerciali di grandi dimensioni.

Supermercati e Grandi Magazzini, formule distributive ormai mature, presentano un accrescimento più contenuto, con un incremento in termini di superficie rispettivamente del 13 e del 10%. Con riferimento ai secondi occorre rilevare che, dopo un periodo di staticità che sembrava averne avviato il declino, hanno attualmente ripreso un lento trend positivo. Occorre anche ricordare che negli ultimi anni questa formula commerciale, molto datata, ha assunto una nuova fisionomia mediante l'utilizzo di superfici multi specializzate e la concentrazione dell'offerta su alcune merceologie (tessile casa, arredamento, tempo libero), restringendo il numero di reparti ed eliminando la valenza negativa data dalla genericità di una eccessiva despecializzazione.

I Minimercati sono quelli che presentano l'andamento più contenuto, con un aumento in termini di superficie di vendita del 7%, che potrebbe evidenziare il raggiungimento della soglia fisiologica di accrescimento, in una fase non più espansiva.

Tentando una graduatoria per importanza dimensionale dei diversi formati distributivi, utilizzando come parametro la superficie complessiva di vendita, i supermercati si collocano decisamente al primo posto, con otto milioni e quattrocento mq di vendita, seguiti dalle grandi superfici specializzate, con quattro milioni e mezzo; al terzo posto troviamo gli ipermercati, con tre milioni e cinquecentomila mq di vendita. Agli ultimi due posti i grandi magazzini ed i minimercati – questi ultimi strutturalmente di dimensioni più ridotte – rispettivamente con due milioni e un milione e seicento mq di vendita.

Complessivamente, comunque, il panorama che emerge dall'analisi strutturale segnala che non si sono modificate le caratteristiche principali della nostra rete distributiva. Resta la prevalenza degli esercizi di piccole dimensioni e anche l'analisi per classi di superficie segnala una rete ancora troppo affollata di piccole e piccolissime strutture, a dimostrazione che la rete distributiva italiana ha ancora strada da fare.

Fondamentale per lo sviluppo nel settore, quindi, è una regolazione al livello locale idonea a creare un ambiente favorevole allo sviluppo della competitività delle imprese, assumendo, quale precondizione, la libertà di accesso nel mercato.

Devono perciò determinarsi le condizioni per un mercato nel quale l'iniziativa economica sia garantita nel rispetto di regole certe, non fondate su obiettivi precostituiti e non rispondenti alle esigenze del Paese. Solo in tal modo sarà possibile garantire l'armonizzazione della economia italiana con il sistema economico europeo .

Ciò significa che occorre porre in campo tutti i mezzi per garantire una rete diversificata, ove le diverse tipologie distributive abbiano, con il necessario equilibrio, pari opportunità di iniziativa economica.

Ciò non potrà che avere effetti positivi. Lo sviluppo competitivo del settore, infatti, non va solo a vantaggio delle imprese, ma anche - e soprattutto - dell'intera collettività, perché la modernizzazione della distribuzione favorisce lo sviluppo economico, gli investimenti e l'occupazione.

2. La modifica dell'art. 117 della Costituzione

Le strategie, gli interventi e gli strumenti da utilizzare per lo sviluppo del settore distributivo devono tener conto dell'attuale assetto delle competenze istituzionali.

L'art. 117 della Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, ha profondamente modificato la distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

La precedente versione dell'art. 117 assegnava una generale potestà legislativa allo Stato, prevedendo che le Regioni emanassero norme legislative solo nelle materie tassativamente elencate, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e fermo restando che le norme stesse non si ponessero in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni.

Fra le materie elencate non figurava il commercio, appartenente pertanto all'esclusiva potestà statale, fatta eccezione per quelle Regioni e Province autonome i cui Statuti prevedessero particolari potestà nella specifica materia.

Il vigente testo dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001, individua, al secondo comma, le materie di competenza esclusiva dello Stato; individua, poi, al terzo comma, le materie nelle quali le Regioni hanno competenza concorrente. Aggiunge al quarto comma che *“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”*.

La materia del commercio non viene menzionata nelle materie di competenza esclusiva dello Stato né viene inserita nel novero delle materie nelle quali le Regioni godono di potestà legislativa concorrente con quella dello Stato.

Dall'attuale contenuto dell'art. 117 della Costituzione consegue la competenza esclusiva regionale sulla materia del commercio.

La verifica dell'ambito di esercizio della potestà legislativa regionale, però, deve essere effettuata non solo mediante la ricognizione (in positivo) delle materie riservate alla potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost., come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001), ma anche mediante la ricognizione (in negativo) delle materie riservate alla potestà legislativa dello Stato, nonché attraverso la ricognizione dei limiti che la stessa potestà legislativa regionale incontra all'interno e all'esterno dell'ordinamento nazionale.

Va premesso che la riforma costituzionale operata con la citata legge n. 3 ha inteso introdurre nel nostro Paese una forma di federalismo caratterizzata dall'attribuzione alle autonomie territoriali di più ampi poteri legislativi e amministrativi rispetto a quelli precedentemente previsti.

Allo scopo di realizzare tale obiettivo, il legislatore costituente ha rovesciato il criterio di ripartizione della potestà legislativa fra Stato e Regioni previsto dal sistema precedente e, oltre ad indicare positivamente le materie riservate alla potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), ha indicato positivamente le sole materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.).

Dette ultime materie, quindi, sono sottratte alla potestà legislativa delle Regioni, alle quali, con un criterio residuale che costituisce il punto nodale per la realizzazione di un ampio federalismo, è attribuita la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Ciò significa che la *potestà legislativa residuale* delle Regioni nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, pur appearing, a prima vista, una attribuzione secondaria di potestà legislativa rispetto a quella costituita dalla esplicita elencazione delle materie di legislazione regionale concorrente, ha una portata attributiva molto più ampia rispetto a questa ultima e risulta in grado di ampliare notevolmente la sfera della potestà legislativa delle Regioni.

Inoltre, da una analisi del sistema legislativo delineato dalla legge di riforma costituzionale, e segnatamente dall'attuale testo dell'art. 117 Cost. è possibile cogliere la differenza fra la potestà legislativa concorrente delle Regioni di cui al terzo comma e la potestà legislativa delle stesse Regioni di cui al quarto comma dell'articolo.

Infatti, mentre nell'esercizio della prima le Regioni incontrano il limite della determinazione dei principi fondamentali della materia riservata alla legislazione dello Stato e sono tenute al vincolo dell'osservanza degli stessi principi fondamentali, nelle seconde tale limite non sussiste.

Non a caso, quindi, le materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., in quanto soggette ad una disciplina più restrittiva rispetto a quelle di cui al quarto comma dello stesso articolo, sono indicate ed elencate espressamente e, quindi, tipizzate e determinate.

Resta indispensabile, comunque si intenda interpretare l'estensione della potestà residuale, valutare gli effetti della riforma costituzionale nel passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Le norme legislative adottate dallo Stato a suo tempo (fra queste la disciplina del commercio, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114) restano vigenti come *norme di carattere suppletivo e cedevole*: il legislatore regionale, se vuole, può modificare o addirittura sostituire l'intero assetto della materia.

3. I limiti alla potestà legislativa regionale residuale sul commercio

Stante quanto sopra, non può essere messa in discussione la competenza statale in alcune materie espressamente elencate nel nuovo art. 117, con conseguenze rilevanti sulla materia del commercio.

Ci si riferisce, nello specifico alle materie attribuite alla potestà dello Stato, di volta in volta esclusiva ("*tutela della concorrenza*", "*tutela dell'ambiente*") o concorrente ("*sostegno*

all'innovazione per i settori produttivi", "tutela della salute", "alimentazione", "governo del territorio"), le quali attraversano trasversalmente i settori produttivi, commercio compreso, escludendo per larghe branche della materia una potestà piena regionale.

Particolare attenzione va riservata, tra le materie sopra elencate, alla materia della tutela della concorrenza (secondo comma, lettera e, dell'art. 117).

E' innegabile, infatti, che il commercio abbia notevoli implicazioni con i principi che regolano il mercato e quindi anche la tutela della concorrenza.

E' fuor di dubbio, pertanto, che pur in presenza di una competenza regionale in materia di commercio, spetti allo Stato il compito di verificare che ai principi costituzionali sia assicurata vitalità e operatività attraverso le norme di settore emanate dall'ente titolare della specifica competenza.

Soprattutto ove le regolamentazioni regionali eventualmente adottate tendessero ad introdurre limitazioni all'accesso e all'esercizio della iniziativa imprenditoriale.

E' ormai acquisito, infatti che l'attività commerciale deve fondarsi sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione e deve essere esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

È ormai acquisito, altresì, che l'introduzione di regolazioni inadeguate, rigide e burocraticamente onerose comporta, di regola, incremento dei costi, ingiustificato aumento dei prezzi, irrazionale allocazione delle risorse, disincentivo all'innovazione, con la conseguente mediocre qualità dei beni e servizi.

La consapevolezza di queste disfunzioni ha sollecitato, nel decennio antecedente alla riforma costituzionale, l'evoluzione della disciplina normativa delle attività economiche, inducendo ad una diffusa riduzione del previgente *corpus* di regolamentazione, accorpendo le fonti preesistenti, delegificando e semplificando, fino a parziali deregolamentazioni: ciò nell'obiettivo di ridurre le formalità amministrative e di abbattere gli ostacoli regolamentari all'apertura concorrenziale del mercato

A tale risultato ha contribuito anche l'iniziativa degli organismi internazionali di vertice per una radicale revisione nel segno della promozione della concorrenza e dell'efficienza, al fine di una maggiore tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, nel quadro degli obiettivi generali di carattere sociale e di salvaguardia ambientale.

Già il Trattato europeo, nel porre l'economia di mercato e la concorrenza come principi cardine ai quali la politica economica degli Stati membri deve conformarsi, fornisce importanti strumenti, diretti ed indiretti, per innescare la promozione di interventi di liberalizzazione anche in ambito regionale.

Fondamentale per lo sviluppo in ogni settore, infatti, è una regolazione al livello locale idonea a creare un ambiente favorevole allo sviluppo della competitività delle imprese, assumendo, quale precondizione, la libertà di accesso nel mercato

Tale risultato si consegue soltanto in virtù di una preventiva deregolamentazione o riregolamentazione tale da eliminare tutti i vincoli ingiustificati di tipo amministrativo o burocratico e riducendo i costi derivanti dall'inflazione normativa nonché gli adempimenti ingiustificati o vessatori.

Nella prospettiva della tutela della concorrenza e del mercato, infatti, l'efficacia di una regolamentazione non può che misurarsi sulla potenzialità che ha di rappresentare lo strumento necessario per lo sviluppo di un ambiente competitivo non falsato da barriere regolamentari.

Ciò significa che devono eliminarsi, soprattutto, tutte le restrizioni che limitano l'accesso al mercato, lo circoscrivono in ambiti territoriali e frenano l'afflusso di risorse da un'attività all'altra ovvero limitano le attività imprenditoriali senza essere giustificati da ineludibili ragioni di interesse generale.

Oltre a quanto sopra, va altresì richiamato l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale dispone che *“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario(…)”*.

Tra i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario rientra, ovviamente, il rispetto dei principi dal medesimo previsti. Nella situazione di specie ci si riferisce al principio della libera circolazione delle merci e delle persone.

La realizzazione concreta di un mercato unico, infatti, deve garantire a tutte le persone fisiche o giuridiche la possibilità di lavorare, stabilirsi ed offrire servizi in uno stato membro diverso da quello di appartenenza.

La libera circolazione dei servizi e dei capitali rappresenta un elemento indispensabile di integrazione economica.

Nel linguaggio comune per libera circolazione delle persone si intende la possibilità di attraversare liberamente le frontiere tra uno Stato e un altro.

Nel linguaggio comunitario l'espressione ha assunto un significato più specifico in quanto si fa riferimento alla possibilità per i lavoratori, sia subordinati che autonomi, di esercitare la loro attività in un qualsiasi Stato della comunità.

Più esattamente il Trattato CE (art. 48 e 52) distingue:

- la libera circolazione delle persone* che riguarda le persone fisiche che intendono lavorare alle dipendenze di altri in qualità di lavoratori subordinati;
- il diritto di stabilimento*, che riguarda soprattutto le persone fisiche o giuridiche che esercitano attività non salariate.

Ciò significa, quindi, che per diritto di stabilimento si intende la libertà garantita ai cittadini comunitari di stabilirsi in uno Stato membro diverso dal proprio per esercitarvi una attività.

La libertà di stabilimento, pertanto, comporta non solo l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, ma anche l'applicazione delle stesse condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini (art. 52 CE).

Va richiamata, a questo punto, una ulteriore riflessione, che prescinde dalla definizione degli ambiti di intervento dei poteri istituzionali sulla materia del commercio ed è correlata alla posizione assunta dalle Regioni e dallo Stato dopo la riforma costituzionale.

Trattasi di un atteggiamento di reciproca rigidità non ha aiutato il confronto sui temi fondamentali che la modifica costituzionale ha posto ai poteri istituzionali.

Per questa ragione non si possono evitare alcune considerazioni sulla situazione che si è determinata a seguito del nuovo assetto delle competenze, correlandola alle incognite ed alle opportunità che ne derivano per le imprese e per lo sviluppo della rete distributiva.

La prima generale considerazione è che gli anni successivi al 2001 non hanno di fatto consentito di superare la fase di transizione

Nelle spinte verso la *devolution* si registra una tensione vitale che stenta a coagularsi in esiti concreti: da tempo, infatti, si sta vivendo un ciclo di transizione istituzionale per trasformare la gestione del potere in un policentrismo responsabile, vale a dire in una architettura dei poteri che superi effettivamente l'assetto piramidale dell'apparato statale e non si limiti a frammentarlo riproponendone, magari moltiplicate per venti, le medesime caratteristiche.

Nonostante il cammino, tale punto di approdo stenta a profilarsi all'orizzonte e, anzi, prevale una sensazione di incompiutezza e imperfezione.

Detta conseguenza rischia di non dare una effettiva conclusione al decennio antecedente alla riforma costituzionale caratterizzato da significative trasformazioni dell'assetto politico-amministrativo.

In detto periodo si è realizzato un articolato processo di riforma che ha investito aspetti sostanziali – la forma di Stato, la forma di Governo, l'amministrazione pubblica – ponendo le basi per un profondo mutamento dell'assetto politico-istituzionale del nostro Paese.

Parallelamente, sono stati attivati processi di ridislocazione del potere reale anche attraverso l'attuazione del decentramento amministrativo e si è innescato un percorso di decentramento di funzioni e compiti amministrativi che ha interessato molteplici aspetti della vita economica, con tangibili processi di riallocazione delle risorse (oltreché delle responsabilità) tra potere centrale e livelli di governo decentrati.

Nonostante il lungo percorso alle spalle e la riforma della Costituzione, la fase di transizione non è riuscita a raggiungere il traguardo auspicato.

Anzi, non sono diminuite le preoccupazioni sul rischio che il passaggio di competenze alle Regioni ed agli Enti locali possa rallentare gli indirizzi di semplificazione per lungo tempo oggetto delle politiche governative.

Si teme, altresì, che la diversità delle norme regionali possa determinare esiti in controtendenza con le conseguenze negative di un'eccessiva frammentazione e proliferazione della normativa.

Se a ciò si dovesse arrivare in nome del superamento del carattere centralizzato dello Stato, saremmo in presenza di un esito paradossale.

E' facilmente intuibile, infatti, cosa si aspettano dal processo di decentramento il mondo delle imprese, e, più in generale, i cittadini: che arrivino risposte adeguate ai problemi sul tappeto, che si determini un circuito virtuoso di efficienza e semplificazione nelle competenze dei pubblici poteri.

Non si può prescindere quindi dall'approfondire questo aspetto, in quanto è inevitabile chiedersi se il processo di decentramento in corso risponda (e in quale misura) all'esigenza di raccordare più efficacemente i pubblici poteri alle attese delle imprese, e, più in generale, dei cittadini.

In caso di risposta negativa, saremmo in presenza di un conflitto tra soggetti istituzionali per non cedere o per conquistare gli spazi di potere del tutto svincolato dall'esigenza primaria che deve guidare ogni azione, ossia il raggiungimento dell'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione.

E' maturata nel Paese una richiesta indilazionabile di modernizzazione politico-amministrativa e di un assetto nel quale prevalgano le ragioni dell'efficienza e dell'efficacia gestionale, in modo da mettere i pubblici poteri al passo con le intense trasformazioni dei sistemi produttivi locali, chiamati a far fronte alle sfide del mercato globale.

E' assodato che settori fondamentali dell'ordinamento giuridico, fin qui normati in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, possano legittimamente, a seguito della modifica dell'art. 117 della Costituzione, trovare una disciplina diversa da Regione a Regione.

Ma questo non può concretizzare il rischio che possa venir meno qualsivoglia strumento di unificazione a carattere generale del settore distributivo.

Basti pensare a quello, reale, dell'eventuale fissazione di criteri soggettivi differenziati per Regione ai fini dell'apertura di un esercizio commerciale o, più in generale, di un'attività concernente la libertà d'impresa che rischia di determinare una frammentazione del sistema economico, seri ostacoli allo sviluppo e disparità di trattamento tra gli operatori.

Su questo versante, è necessario che restino principi uniformi a regolamentare la vita delle imprese.

Non va considerata positivamente la ricerca della differenziazione sempre e comunque, anche svincolata dall'esigenza di fornire risposte adeguate alle specificità dei contesti e delle economie locali.

La tendenza a differenziare costituisce una espressione di soggettività, ma è nell'interesse, innanzitutto, del consumatore e del mondo delle imprese evitare gli eccessi di federalismo normativo.

Occorre, invece, che prevalgano le ragioni della buona amministrazione: ciò significa mettere al primo posto tutto ciò che è in grado di contribuire all'integrazione dei diversi soggetti ed a rafforzare l'efficienza.

E' innegabile che in questi anni sono risultate vincenti le spinte alla conflittualità, mentre sarebbe stato necessario valorizzare le intese istituzionali e le sedi di confronto, a partire dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie locali.

Né probabilmente ha funzionato al meglio l'attività dei coordinamenti regionali che in troppi casi non ha realizzato un reale collegamento con gli altri soggetti coinvolti, quali le rappresentanze dei Comuni, del mondo imprenditoriale e degli utenti sui quali le novità normative inevitabilmente ricadono.

Troppe volte, inoltre, nel dibattito sul federalismo, gli aspetti di carattere dottrinario e il gioco contrapposto delle forze politiche hanno prevalso sulle valutazioni di efficacia dei nuovi equilibri decisionali.

Anzi, le contrapposizioni tra le istituzioni sull'allocazione delle competenze hanno compromesso la ricerca di un'effettiva integrazione dei ruoli dei diversi attori, pubblici e privati, in un processo decisionale efficiente.

Avrebbe dovuto affermarsi, invece, un luogo di confronto politico preventivo tra Stato e Regioni, soprattutto nella fase di prima attuazione della riforma costituzionale che avrebbe consentito proficui approfondimenti relativamente alle materie residuali.

Si sarebbe trattato di approfondimenti tanto più importanti in quanto la legge costituzionale n. 3 ha anche previsto la soppressione del controllo obbligatorio sulle leggi regionali e, con il venir meno di un filtro preventivo sulle leggi regionali nei confronti di un provvedimento che non rispetti i principi fondamentali dell'ordinamento, è rimasta solo l'arma dell'impugnazione alla Corte Costituzionale.

Se il raccordo tra i livelli di governo avesse funzionato, sarebbe stato possibile avviare il confronto sulle conseguenze del nuovo assetto delle competenze e i limiti di intervento dei vari soggetti istituzionali sulla materia del commercio.

Non solo, sarebbe stato possibile individuare gli aspetti della disciplina in materia di esercizio dell'attività commerciale per i quali sussistono forti esigenze di omogeneità, al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali, al di là dell'assegnazione dei rispettivi ambiti di competenza.

Superata detta fase, sarebbe stato possibile, altresì, condividere l'individuazione di alcune regole di carattere generale alle quali attenersi nell'emanazione delle legislazioni locali sulla materia del commercio, nonché l'individuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali che in ogni caso devono rappresentare nuovi strumenti di unificazione a carattere generale del sistema complessivo delle leggi.

La forma di collaborazione auspicata, inoltre, avrebbe potuto rappresentare lo strumento per affermare la logica della collaborazione tra i soggetti costitutivi della Repubblica e per determinare anche un modo innovativo di utilizzare le nuove potestà attribuite dalla riforma costituzionale, creando le basi per il passaggio dalla normazione per atti alla normazione per risultati.

Se è vero, come in gran parte sostenuto, che non serve più una regolamentazione giuridica a cascata di tipo gerarchico, ma un processo legislativo improntato alla cultura del risultato, questo può essere realizzato solo con il pieno coinvolgimento di ogni livello di governo, in un quadro minimo, ma forte, di regole generali.

4. Gli indirizzi della Corte Costituzionale

In una fase di passaggio a un nuovo ordinamento giuridico come quella che ha vissuto il nostro Paese, sarebbe fortemente servito un approccio pragmatico e risolutivo per attuare i processi di riforma con attenzione agli obiettivi strategici ed operativi.

Tutto ciò non è avvenuto.

Anzi, in linea con la radicata tradizione di scontro tra livelli dello Stato, è davanti alla Corte Costituzionale che sono approdati gli interventi legislativi assunti dai vari poteri.

Ed è stata la Suprema Corte, in assenza di quell'auspicata collaborazione cui si è fatto cenno a chiarire i confini del potere dello Stato e i limiti del potere delle Regioni.

Ovviamente, quando si accenna al potere dello Stato, si fa esclusivamente riferimento alla materia sulla quale può vantare la competenza esclusiva, ossia quella della tutela della concorrenza che tanto conta, però, per instaurare assetti concorrenziali, favorire condizioni di sviluppo e ridurre squilibri.

La lettura delle sentenze della Corte Costituzionale a partire dal 2002 evidenzia che la materia della tutela della concorrenza attribuita alla potestà esclusiva dello Stato tocca trasversalmente tutti i settori produttivi, commercio compreso, sottraendone molti aspetti alla potestà piena regionale.

Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1 del 2004, infatti, la materia del commercio è attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni per i profili non inerenti la tutela della concorrenza.

Nella sentenza n. 176 del 2004 la Corte Costituzionale traccia le linee interpretative della nozione di *concorrenza*, osservando che la stessa *“non può non riflettere quella operante in ambito comunitario, che comprende interventi regolativi, la disciplina antitrust e misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza”*.

Secondo la Corte, pertanto, il testo costituzionale vigente dopo la modifica del 2001 affidando alla potestà legislativa esclusiva statale la tutela della concorrenza, non vuole che questa sia interpretata soltanto in senso statico come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di equilibri perduti, bensì in senso dinamico, *“che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali”* e per questo qualificata come una delle leve della politica economica statale.

Risponde al vero che la Corte pone l'attenzione sulla circostanza che una eccessiva dilatazione di tale competenza potrebbe vanificare lo schema di riparto dell'art. 117 della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa residuale delle Regioni materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economico.

Da quanto sopra, però, consegue che la Corte ha inteso richiamare l'attenzione sulla necessità di stabilire fino a che punto la competenza statale sulla materia trasversale della *tutela della concorrenza* sia in sintonia con l'ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla revisione del Titolo V.

Al riguardo, è la Corte stessa a rilevare che l'intervento statale si giustifica per la sua rilevanza macroeconomica mentre appartengono alla competenza legislativa residuale delle Regioni *“gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale”* purchè, ovviamente, *“non creino ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose e non limitino l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”*.

Ove, quindi, sia dimostrabile la congruità dello strumento utilizzato rispetto al fine di rendere attivi i fattori determinanti dell'equilibrio economico generale, la competenza legislativa funzionale dello Stato non può essere negata.

La posizione della Corte Costituzionale è ribadita nella sentenza n. 272 del 2004 nella quale, richiamando la sentenza n. 14 dello stesso anno, ribadisce che la tutela della concorrenza *“non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quella accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali”*.

La materia della tutela della concorrenza ha quindi, ad avviso della Corte, *“..una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato”*, anche nelle materie non espressamente riservate alla sua competenza.

Al fine di valutare la legittimità o meno di determinati interventi legislativi dello Stato attinenti la tutela della concorrenza, la Corte afferma la necessità di basarsi sul criterio di proporzionalità-adequatezza poiché, trattandosi di una cosiddetta materia-funzione, *“...non ha*

un'estensione rigorosamente circoscritta e determinata, ma, per così dire, "trasversale" e per questo motivo "... si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi – alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni – connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese".

Questo significa, secondo la Corte, che non possono ritenersi censurabili norme statali che garantiscano, in forme appropriate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito dei rapporti che, per la loro diretta incidenza sul mercato, devono essere in qualche modo tutelati da pratiche anticoncorrenziali.

Dai dettami desumibili dalle sentenze citate, appare chiaro come la Corte abbia inteso interpretare l'intendimento del legislatore costituzionale con la legge n. 3 del 2001: unificare in capo allo Stato gli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo del Paese.

L'intervento statale si giustifica e non risulta invasivo delle attribuzioni regionali quando risponde alla esigenza e alla necessità di attuare iniziative in grado di favorire il ripristino, in un settore strategico in termini macroeconomici, delle condizioni di un mercato aperto e in libera concorrenza.

E' la Corte stessa ad ammettere che la materia della tutela della concorrenza in quanto trasversale rispetto a tutti i settori della vita economica, non può avere una linea di confine definita e, inevitabilmente, può intaccare gli ambiti di materie riservate alla potestà residuale regionale.

L'unico criterio per giustificare un intervento statale, pertanto, non può che essere la finalità di incidere sull'equilibrio economico e sullo sviluppo generale.

Detto fine, quindi, giustifica l'intervento statale consentendo di adottare specifiche misure, in ogni caso fondate sul criterio della proporzionalità ed adeguatezza.

Già a partire dall'anno 2003, con la sentenza n. 303, infatti, la Corte ha esplicitato di richiamarsi, quale punto di riferimento, al criterio di proporzionalità e adeguatezza, al fine di stabilire dove lo Stato debba arrestarsi nel perseguire finalità di tutela della concorrenza, ovvero quando determinati interventi siano effettivamente attinenti alla sfera macroeconomica.

In virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione, lo Stato, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, può essere indotto a organizzare e regolare le funzioni al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale, sempre che - beninteso - la deroga al normale riparto delle competenze legislative contenute nel Titolo V, si fondi su una valutazione dell'interesse pubblico sottostante, proporzionata e ragionevole.

5. La linea tracciata dalla legge n. 248 del 2006

Nonostante le indicazioni della Corte Costituzionale, tentativi dello Stato di normare in materia di tutela della concorrenza non sono stati realizzati fino al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

In questa sede sono tre gli articoli sui quali focalizzare l'attenzione, stante le implicazioni e le conseguenze che hanno sulla disciplina dell'esercizio dell'attività commerciale.

Trattasi degli articoli 3, 5 e 11.

Le conseguenze delle nuove disposizioni sulla disciplina statale vigente sono state chiarite con la circolare n. 3603 del 28 settembre 2006 del Ministero dello Sviluppo economico e, in materia di vendita di farmaci, dalla circolare n. 3 del 3 ottobre 2006 del Ministero della Salute.

Nel prosieguo, pertanto, ci si limita a richiamare i contenuti e i presupposti dell'intervento normativo.

L'articolo 3, in via generale, afferma il diritto di svolgere sul territorio italiano, con le modalità indicate nel medesimo, le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

La disposizione richiama nelle premesse l'ordinamento europeo.

A tale riguardo, va rammentato che il Trattato comunitario si pone la finalità della creazione di una unione economica e di un mercato comune nel quale sia efficacemente ed effettivamente assicurata la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali.

Quanto sopra nel presupposto che, per raggiungere una vera integrazione economica fra gli Stati membri, occorra consentire alle imprese comunitarie di operare indifferentemente nello spazio economico rappresentato dal mercato europeo integrato, in modo di porre tutto il sistema produttivo comunitario a disposizione dei consumatori e di selezionare le imprese migliori attraverso il meccanismo concorrenziale.

L'Unione europea ha avviato da diversi anni un intenso programma di misure destinate ad eliminare gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di servizi, al fine di migliorarne la competitività.

Per ciò che riguarda il settore del commercio, nel presupposto che legislazioni vincolistiche non favoriscono l'ammodernamento della rete, tra le azioni individuate a livello europeo per garantire l'incremento dell'efficienza e della produttività del settore, viene indicata la necessità di prevedere un sistema regolatore fondato sulla semplificazione amministrativa, con un alleggerimento degli adempimenti che gravano sulle imprese, e sull'affermazione di processi di liberalizzazione in grado di rappresentare uno stimolo concorrenziale.

In Italia la disciplina del commercio aveva già fatto registrare, a seguito della riforma attuata con il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, un profondo cambiamento nella direzione di una vigorosa semplificazione, attraverso l'eliminazione di barriere amministrative all'accesso, di vincoli nello svolgimento dell'attività e con l'avvio di un processo di liberalizzazione che ha coinvolto gli esercizi di piccole dimensione.

Successivamente, a seguito della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, la maggior parte delle Regioni non ha intrapreso ulteriori percorsi innovativi, limitandosi a mantenere fermo l'impianto degli obiettivi e delle regole introdotte con il decreto legislativo di riforma del 1998.

In taluni casi, poi, alcune discipline regionali di settore hanno determinato situazioni vincolistiche di rilievo.

Sulla situazione si è espressa ripetutamente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, evidenziando l'opportunità di eliminare ingiustificati vincoli quantitativi alle condizioni di accesso al mercato delle medie e grandi strutture di vendita, nel presupposto che l'introduzione di regolazioni inadeguate comporta, di regola, incremento dei costi, aumento dei prezzi, irrazionale allocazione delle risorse e disincentivo all'innovazione.

Stante la situazione, è innegabile che, pur in presenza di una competenza regionale in materia di commercio, spetti allo Stato il compito di garantire che sia assicurata operatività ai principi costituzionali di fonte sia europea che statale, al fine di garantire l'uniformità di alcune regole principali di mercato, che favoriscano l'affermarsi di un regime concorrenziale.

Porre in campo gli strumenti per garantire una rete diversificata, ove le diverse tipologie distributive abbiano, con il necessario equilibrio, pari opportunità di iniziativa economica, non può, infatti, che avere effetti positivi, sia in termini di sviluppo che in termini di rilancio dei consumi, consentendo l'adeguamento dell'offerta ai cambiamenti del mercato.

Lo Stato ha inteso, quindi, individuare alcune regole di fonte statale, che, in nome della competenza sulla materia della tutela della concorrenza e in linea con il principio comunitario della libera circolazione delle persone e delle merci, possano rappresentare un quadro di riferimento in grado di impedire sia il mantenimento di una parte residuale della legislazione nazionale, ritenuta oggi incompatibile con una regolazione *pro* concorrenziale, sia l'affermarsi di legislazioni regionali dalle quali possano risultare pregiudicati gli interessi costituzionalmente garantiti di un corretto ed uniforme funzionamento del mercato e di un livello minimo ed uniforme di accessibilità dei consumatori all'acquisto di beni e servizi.

A tale fine, nell'articolo 3 del decreto, si individuano in via prioritaria le prime regole urgenti a tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale con le quali si intende garantire:

- l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle condizioni soggettive di natura professionale di accesso all'esercizio dell'attività commerciale;
- la soppressione del parametro della distanza minima tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- l'assenza di ogni forma di limitazione, fissata per legge o per via amministrativa, nella libera scelta dell'imprenditore di determinare, all'interno del settore alimentare o non alimentare, l'assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori;
- l'eliminazione di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust;
- l'assenza di divieti generali, parziali o di limitazioni di ordine temporale, quantitativo o procedurale per l'effettuazione di vendite promozionali, fatta eccezione per le tradizionali vendite di fine stagione e per le vendite sottocosto;
- l'assenza di limitazioni al consumo sul posto di prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato, in presenza delle condizioni richieste e fermo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Gli effetti delle regole generali fissate a tutela della concorrenza nel settore del commercio sono immediati, visto che il comma 3 dell'art. 3 dispone l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con dette regole.

Gli enti regionali sono tenuti all'adeguamento, come previsto dal comma 4, entro il 1° gennaio 2007.

Nella relazione al provvedimento la legittimità dell'intervento statale è motivata, con espresso riferimento alle disposizioni dell'art. 3, con il richiamo alle linee tracciate dalla Corte Costituzionale, alle quali si è fatto cenno.

L'intervento statale si giustifica e non si ritiene invasivo delle attribuzioni regionali perché risponde alla esigenza e alla necessità di attuare iniziative in grado di favorire il ripristino, in un settore strategico in termini macroeconomici, delle condizioni di un mercato aperto e in libera concorrenza.

Quindi, poiché la materia della tutela della concorrenza, in quanto trasversale rispetto a tutti i settori della vita economica, non può avere una linea di confine definita e, inevitabilmente, può intaccare gli ambiti di materie riservate alla potestà residuale regionale, il criterio utilizzato per giustificare l'intervento statale non può che essere la finalità di incidere sull'equilibrio economico e sullo sviluppo generale.

Il testo costituzionale vigente, quindi, affidando alla potestà legislativa esclusiva statale la tutela della concorrenza, esige che questa sia esercitata mediante la previsione di misure pubbliche volte a favorire le condizioni per lo sviluppo del mercato e per l'affermazione di assetti concorrenziali.

Solo in tal modo l'intervento può essere qualificato come una delle leve della politica economica statale.

A tal fine si richiama, sempre nel documento di presentazione del provvedimento, la posizione della Corte Costituzionale quando rileva che l'intervento statale si giustifica per la sua "rilevanza macroeconomica", mentre appartengono alla competenza legislativa residuale delle Regioni "gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale" purché, ovviamente, non creino "ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose" e non limitino "l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale".

Con dette finalità si giustificano gli ulteriori interventi del provvedimento.

Motivazioni sostanzialmente analoghe, infatti, rappresentano il presupposto dell'intervento sul settore farmaceutico, i cui limiti, in termini concorrenziali, erano stati evidenziati da una serie di indagini conoscitive, pareri e segnalazioni dell'Antitrust.

A giudizio dell'Autorità, i principali limiti alla concorrenza, non giustificati dagli interessi generali sottesi alla necessità di assicurare a tutti un'adeguata assistenza sanitaria, concernono il sostanziale mantenimento di meccanismi di determinazione in via amministrativa dei prezzi dei

farmaci, con il ritardato passaggio ad un regime di sorveglianza e, in parte, di liberalizzazione piena, nonché la datata regolamentazione delle farmacie e la disciplina della commercializzazione dei farmaci.

La disposizione dell'art. 5 intende incidere da subito sul processo normativo ed anche culturale di innovazione, mediante la possibilità di accesso facilitato ai prodotti da banco, al fine di promuovere l'introduzione di maggiori elementi di concorrenzialità nel settore ed eliminando quei vincoli alla libertà dell'iniziativa economica che non risultano necessari al fine di assicurare le superiori esigenze della tutela della salute.

L'articolo reca, dunque, le misure suggerite dall'Autorità per favorire la concorrenza fra farmaci, incentivare l'utilizzo dei farmaci generici, stimolare la concorrenza fra distributori al dettaglio mediante l'estensione dei punti vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica con modalità rispettose del diritto alla salute dei consumatori (commi 1 e 2) e la possibilità di praticare, secondo modalità trasparenti, lo sconto sui farmaci (comma 3).

Per quanto riguarda i commi 1 e 2, si rammenta che l'Antitrust con la segnalazione n. 300 del 1 giugno 2005 aveva sostenuto che la commercializzazione dei farmaci di automedicazione presso i punti vendita (garantendo spazi adeguati e assistenza informativa) avrebbe determinato il superamento di rendite del tutto ingiustificate con un aumento della concorrenza e, quindi, un forte incentivo alle farmacie a praticare sconti sul prezzo in favore dei consumatori.

Anche il comma 3 è correlato alla segnalazione n. 300, con la quale l'Autorità, rifacendosi alla n. 131 del 2 aprile 1998, aveva sostenuto la necessità di eliminare i vincoli di prezzo e di sconto, lasciando piena libertà di fissazione del prezzo.

Per concludere occorre un richiamo all'art.11 che opera sul fronte della semplificazione amministrativa prevedendo la soppressione di organi collegiali di natura consultiva e rispondendo alle finalità di snellimento dei procedimenti amministrativi.

Con l'articolo si sopprimono:

- le commissioni comunali e provinciali di cui all'art. 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la commissione provinciale per l'iscrizione al ruolo e alla tenuta del ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 7 della legge 3 febbraio 1989, n.39;
- la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 4 della legge n. 39 del 1989;
- la commissione provinciale per l'iscrizione al ruolo e alla tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui all'articolo 4 della legge 3 maggio 1985, n.204;
- la commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui all'articolo 8 della legge n. 204 del 1985.

Con il comma 3 dell'art. 11, inoltre, viene stabilita la incompatibilità per il soggetto iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione a prendere parte in qualità di componente della commissione incaricata di giudicare, mediante esame diretto, i candidati aspiranti a svolgere la medesima professione.

Anche in tal caso, l'Antitrust era intervenuta, con la segnalazione n. 337 dell'11 aprile 2006, riguardante gli usi tariffari in materia di servizi di mediazione, auspicando l'introduzione del divieto, sia a livello normativo che amministrativo, della partecipazione ai lavori di commissioni e comitati tecnici di rappresentanti di interessi contrapposti.

Con il comma 5, infine, si accoglie il suggerimento dell'Antitrust, vietando la partecipazione di rappresentanti di associazioni di categoria, aventi interesse diretto, nei comitati tecnici per la rilevazione degli usi, istituiti presso le Camere di commercio.

6. Il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Dopo gli interventi normativi su richiamati, che hanno consentito di acclarare gli ambiti di azione della competenza statale sulla materia del commercio e dei servizi in nome della tutela della concorrenza, una forte spinta sul fronte della liberalizzazione del mercato e della semplificazione e armonizzazione normativa sia all'interno del territorio nazionale, sia tra gli Stati membri, è rappresentata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 che ha attuato la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Tale direttiva, infatti, fornisce un contributo decisivo al processo di liberalizzazione del mercato dei servizi, coerentemente con le previsioni contenute nella strategia di Lisbona.

L'obiettivo prioritario da raggiungere è l'armonizzazione dei regimi normativi di accesso e di esercizio delle attività e l'eliminazione degli ostacoli alla prestazione nel mercato interno, che impedisce ai prestatori di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico.

Per il raggiungimento dell'obiettivo la Direttiva prevede la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento dell'attività, la creazione di una rete di assistenza reciproca per garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi e quindi l'istituzione di un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati.

Questo ha richiesto che le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle territoriali, verificassero i requisiti e le procedure al fine di eliminare tutto ciò che non è risultato conforme ai principi e ai criteri della Direttiva al fine di raggiungere il conseguimento degli obiettivi previsti: semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure, nonché salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Ogni amministrazione è stata pertanto chiamata ad effettuare la valutazione della conformità delle autorizzazioni e dei requisiti alle norme ed alla giurisprudenza comunitaria e ad operare le proprie scelte in relazione alle diverse attività di servizio.

In questo senso, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica ha realizzato il lavoro di *screening* delle discipline vigenti delle attività di servizio di competenza e ha collaborato alla formulazione del contenuto dell'art. 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008) che richiama, tra l'altro, la necessità di requisiti di accesso omogenei sul territorio, oltre ad attenersi strettamente ai criteri di delega di cui alle lettere d), e) ed i) del comma 2 del predetto art. 41.

L'attività di *screening* della disciplina vigente al fine di individuare eventuali norme discriminatorie, ostacoli giuridici o amministrativi alla libera prestazione per procedere alla loro soppressione, ha riguardato moltissime attività di servizio.

In particolare, l'attività di screening si è focalizzata, sia sulla individuazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, denunce o comunicazioni previste per l'avvio di una specifica attività, che sulla individuazione dei requisiti e dei presupposti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'invio delle denunce e delle comunicazioni.

Alle operazioni di *screening* (finalizzate ad evidenziare i requisiti vietati e quelli da sottoporre a verifica di compatibilità) è seguita la seconda fase del lavoro, quella decisionale, che ha previsto l'individuazione delle tipologie di autorizzazione che, ai sensi dell'art. 5 della Direttiva, possono essere sostituite dalle dichiarazioni di inizio di attività e quindi da procedure semplificate e dei requisiti che, ai sensi degli artt. 14 e 15, sono stati ritenuti vietati o non conformi.

6.1 Settori di intervento di competenza del'MSE

Con il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quindi, sono state effettuate diverse scelte volte a favorire la semplificazione e la libera concorrenza sul mercato. Infatti, nel corpo normativo particolare rilievo assumono le disposizioni finalizzate a semplificare le pratiche amministrative mediante la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare alle attività di servizio e l'introduzione della dichiarazione di inizio di attività alle autorità competenti, nonché la previsione di requisiti per l'accesso all'attività solo se giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, sempre a condizione che ciò sia conforme ai principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

Per i settori di competenza del Ministero dello sviluppo economico, numerosi sono stati gli interventi:

6.1.1 Unificati i requisiti per l'accesso al commercio

Il decreto è intervenuto eliminando la differenziazione esistente nelle varie Regioni e unificando, su tutto il territorio nazionale, i requisiti di onorabilità e di professionalità prima esistenti.

Nell'ordinamento italiano, nella quasi totalità dei casi, la legittimazione all'avvio di un'attività è indissolubilmente correlata al possesso dei requisiti soggettivi od oggettivi prescritti. Ciò significa che sono i requisiti e i presupposti a determinare la sussistenza in capo al soggetto aspirante del diritto all'avvio dell'attività e al relativo esercizio.

6.1.2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli esercizi di vicinato e le forme speciali di vendita

Nel caso dell'apertura degli esercizi di vicinato (ovvero i negozi aventi una superficie netta di vendita non superiore a 150 m² nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e una superficie netta di vendita non superiore a 250 m² per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti), nonché per le forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendite presso il domicilio dei consumatori) in luogo della comunicazione è stata prevista inizialmente la dichiarazione di inizio attività (DIA) ad efficacia immediata.

Con l'entrata in vigore della legge 122/2010 (31 luglio), che ha sostituito alla DIA la SCIA, l'accesso alle attività di cui sopra è regolato proprio dalla segnalazione certificata di inizio attività (sul punto il Ministero è intervenuto immediatamente per eliminare ogni equivoco con la Circolare 3637/C).

La SCIA consente l'avvio dell'attività contestualmente all'invio della comunicazione al comune competente per territorio. La precedente disciplina, invece, obbligava l'aspirante commerciante ad attendere il decorso di trenta giorni a far data dalla comunicazione.

6.1.3 Somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti)

Il decreto prevede il mantenimento del provvedimento di autorizzazione, vista la necessità di garantire le particolari tutele di sostenibilità ambientale e sociale; di viabilità e ordine pubblico; nonché di tutela di zone di pregio storico e artistico.

In caso di trasferimento di sede e di titolarità e di gestione dell'attività (subingresso) viene prevista la dichiarazione di inizio di attività rispettivamente a efficacia differita a trenta giorni e immediata. Nelle zone da sottoporre a tutela i comuni possono adottare una programmazione delle aperture. Questa può prevedere divieti o limitazioni all'apertura di nuovi esercizi; deve limitarsi, però, ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova

dell'esistenza di un bisogno economico, come pure quelli basati sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

6.1.4 Attività artigianali

Il decreto interviene, nel caso dell'apertura delle attività di acconciatore, di estetista e di tintolavanderia, semplificando l'accesso all'attività. In luogo dell'autorizzazione è stata pertanto prevista la dichiarazione di inizio attività a efficacia immediata, ora sostituita con la SCIA.

Quest'ultima – come detto – consente l'avvio dell'attività contestualmente all'invio della comunicazione al comune competente per territorio. La precedente disciplina obbligava invece l'aspirante artigiano a ottenere l'autorizzazione.

6.1.5 Ruoli, albi ed elenchi

Il decreto ha inoltre eliminato ruoli ed elenchi quale presupposto per l'avvio dell'attività nei casi di attività di intermediazione commerciale e di affari, di agente e rappresentante di commercio e di mediatore marittimo. Va evidenziato che non vengono modificati in alcun modo i requisiti necessari per accedere a queste attività, né tantomeno la possibilità – da parte delle autorità competenti – di verificarne il possesso. La scelta risulta quindi in linea con i criteri di semplificazione della Direttiva e non inficia in alcun modo il livello di professionalità richiesto ai soggetti aspiranti.

7. L'art. 38 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112. Impresa in un giorno.

Due ulteriori interventi funzionali non solo al disegno di semplificazione di assetti procedurali ed organizzativi, ma anche a quello di promozione e rilancio del sistema produttivo (intervenendo ad alleggerire le fasi connesse alla realizzazione o modificazione dell'attività d'impresa), riguardano la nuova disciplina del SUAP (lo sportello unico per le attività produttive) e quella relativa alle agenzie per le imprese.

I due strumenti sono stati previsti dall'art. 38 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 3 e 4, che ha affidato ai Ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata, l'emanazione di due regolamenti: l'uno recante la nuova disciplina dello sportello unico per le attività produttive e l'altro finalizzato a stabilire i requisiti, le modalità di accreditamento e le forme di vigilanza delle Agenzie per le imprese.

Il provvedimento sul SUAP (DPR 7 settembre 2010, n. 160) semplifica e riordina la disciplina dello sportello unico, ne individua il ruolo di canale unico tra imprenditore ed amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e prevede l'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici nell'esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo, al fine di garantire semplificazione e certezza dei tempi di conclusione.

L'altro provvedimento (DPR 9 luglio 2010, n.159) disciplina le Agenzie per le imprese, istituite dalla norma primaria, al fine contribuire a facilitare i rapporti tra imprese e amministrazione consentendo di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche per la presentazione della documentazione richiesta dal procedimento amministrativo.

L'art. 38, al comma 3, lett. c), infatti, prevede la possibilità per gli imprenditori di affidare a soggetti privati accreditati, denominati Agenzie per le imprese, il compito di attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'attività di impresa, mediante il rilascio di una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio. La dichiarazione di conformità è rilasciata al termine della relativa istruttoria in caso di esito positivo e solo per le pratiche rientranti nell'attività vincolata

dell'amministrazione. Qualora si tratti di procedimenti che comportano attività discrezionale, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttoria in luogo e a supporto dello sportello unico.

7.1 Il DPR 7 settembre 2010, n. 160. La nuova disciplina del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

In linea con gli interventi di semplificazione è stato emanato il provvedimento sul SUAP (DPR 7.9.2010, n. 160) che semplifica e riordina la disciplina dello sportello unico, ne individua il ruolo di canale unico tra imprenditore ed amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e prevede l'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici nell'esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo, al fine di garantire semplificazione e certezza dei tempi di conclusione.

Individua, infatti, il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti, che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha recepito la Direttiva Servizi. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP del comune competente per il territorio. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la segnalazione è presentata al SUAP che verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, il sistema informatico rilascia automaticamente la ricevuta e il richiedente può avviare immediatamente l'attività.

L'operatività dell'impianto normativo è garantita dalla previsione che, qualora il Comune non abbia i requisiti previsti e, in particolare, non sia in grado di rappresentare l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, di garantire l'efficienza telematica richiesta e di assicurare il necessario collegamento tra le due fasi di nascita dell'impresa e l'avvio della attività produttiva, le funzioni del SUAP sono esercitate dalle Camere di commercio competenti per territorio. A tal fine il regolamento introduce un meccanismo che prevede un'autovalutazione dei Comuni sul possesso dei requisiti richiesti e la relativa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che provvede alla pubblicazione, in un'apposita sezione del portale www.impresainungiorno.gov.it, dell'elenco dei comuni con il SUAP operante. Dal 28 dicembre 2010 è disponibile su detto portale il modulo che i comuni dovranno utilizzare per accreditarsi come SUAP, le relative istruzioni ed un numero telefonico al quale i comuni possono rivolgersi per ottenere assistenza e supporto operativo.

7.2 Il DPR 9 luglio 2010, n.159. La disciplina sulle Agenzie per le imprese

Il DPR 9.7.2010, n. 159 disciplina le Agenzie per le imprese, istituite dalla norma primaria, al fine di contribuire a facilitare i rapporti tra imprese e amministrazione consentendo di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche per la presentazione della documentazione richiesta dal procedimento amministrativo. L'art. 38, al

comma 3, lett. c), infatti, prevede la possibilità per gli imprenditori di affidare a soggetti privati accreditati, denominati Agenzie per le imprese, il compito di attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'attività di impresa, mediante il rilascio di una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio. La dichiarazione di conformità è rilasciata al termine della relativa istruttoria in caso di esito positivo e solo per le pratiche rientranti nell'attività vincolata dell'amministrazione. Qualora si tratti di procedimenti che comportano attività discrezionale, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttoria in luogo e a supporto dello sportello unico.

Per potere esercitare (e pertanto svolgere anche tutte le attività richiamate nel Regolamento SUAP), le Agenzie devono risultare accreditate dal Ministero.

Ai fini dell'accreditamento, l'Agenzia presenta apposita istanza che contiene l'indicazione dettagliata delle attività economiche per le quali chiede l'accreditamento e l'ambito territoriale, almeno regionale, nel quale intende operare.

L'istanza è corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico-amministrativa rispondente a criteri di competenza indipendenza e terzietà, nonché di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività, valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso.

In attuazione delle disposizioni del Regolamento, gli Uffici ministeriali stanno predisponendo il modulo per la presentazione delle istanze di accreditamento e, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, il decreto che stabilisce le tariffe a carico dell'Agenzia finalizzate alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento.

8. La segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).

Oltre quanto sopra, va richiamato, in relazione agli interventi di semplificazione, l'istituto della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), introdotto con la riformulazione dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad opera dell'articolo 49, comma 4-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito la dichiarazione di inizio di attività (DIA).

Per effetto della modifica, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività dell'interessato.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. La SCIA è esclusa (art. 19, comma 1) solo qualora "sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali" o si tratti degli "atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria (..)".

9. La legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Importante occasione per promuovere il rafforzamento della concorrenza, è fornita dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"), che prevede l'adozione della **legge annuale per il mercato e la concorrenza**, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

Lo schema di disegno di legge deve essere presentato dal Governo, su proposta del Ministri dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della Relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla predetta Autorità, nonché delle indicazioni contenute nelle relazioni annuali delle altre autorità amministrative indipendenti.

In particolare, il disegno di legge deve contenere:

- a) norme di immediata applicazione, una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, al fine di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;
- b) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La relazione di accompagnamento del disegno di legge deve evidenziare:

- a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;
- b) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

In data 9 febbraio 2010 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha anticipato gli elementi essenziali della propria relazione annuale a questo riguardo presentando la segnalazione AS659 "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza", recante indicazioni sugli ambiti di intervento della legge in oggetto.

In data 31 marzo, poi, ha trasmesso la Relazione annuale, che l'8 aprile 2010 il Presidente del Consiglio ha trasmesso alle Camere). In tale relazione sono evidenziate le problematiche e i relativi suggerimenti di intervento negli ambiti già individuati nella citata segnalazione AS659.

Il Ministero dello sviluppo economico, quindi, nel suo ruolo di proponente del disegno di legge, ha ritenuto opportuno acquisire ogni informazione, valutazione, proposta e osservazione utile, quale contributo tecnico da parte di tutte le altre Amministrazioni coinvolte, nonché da parte tutti quegli organismi che a vario titolo hanno competenza in materia di vigilanza sulle materie oggetto delle segnalazioni da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Nello specifico, ha pregato i destinatari delle richieste di contributo di fornire le proprie valutazioni generali in ordine ai rilievi formulati dalla predetta Autorità nel settore di competenza ed alla loro attualità, le opportune informazioni e indicazioni su eventuali misure già adottate in merito ai temi trattati, nonché su eventuali iniziative in corso ai medesimi fini e sull'ipotesi di utilizzo di strumenti di intervento alternativi alla legge annuale per la concorrenza e il mercato, con preghiera di fornire eventuali proposte di modifiche normative o le motivazioni, ove eventualmente non si ravvisasse la necessità di procedere.

Tenuto conto, pertanto, degli elementi forniti da alcune delle Amministrazioni interessate e delle ulteriori esigenze di liberalizzazione e semplificazione autonomamente rilevate, la Direzione competente ha predisposto un primo schema di articolato intervenendo negli ambiti nei quali maggiori sono i problemi concorrenziali e più urgenti gli interventi di riforma, attualmente al vaglio dei competenti uffici ministeriali.

Gli interventi normativi relativi al settore del commercio, come risulta evidente da quanto fin qui evidenziato, sono stati molteplici.

In particolare, da alcuni anni sono stati finalizzati ad introdurre meccanismi di semplificazione e liberalizzazione per la necessità improrogabile di favorire l'attività di impresa e la competitività e, quindi, sostenere il rilancio economico.